

Prot. 441905/RU

Roma, 24 luglio 2023

OGGETTO: Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”. Disposizioni attuative

Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, le cui disposizioni sono divenute efficaci lo scorso 15 luglio, ha innovato la disciplina in tema di *whistleblowing*, recependo nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2019/1937.

La nuova disciplina, che innova e sostituisce quella previgente⁽¹⁾, ha ampliato le tutele già esistenti per le persone che segnalano “*violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato*”, in particolare estendendo l’ambito applicativo soggettivo e introducendo ulteriori procedure per preservare i soggetti segnalanti da possibili ritorsioni.

Anche alla luce delle Linee Guida di recente adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione,⁽²⁾ con la presente circolare, facendo seguito alla determinazione direttoriale prot. n. 422842/RU del 14 luglio 2023, si forniscono alcuni brevi cenni sulle principali novità introdotte e le necessarie indicazioni per la corretta attuazione, per quanto di competenza dell’Agenzia, delle nuove disposizioni.

1. Ambito soggettivo – Autori delle segnalazioni e soggetti tutelati

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, l’attuale disciplina estende l’ambito di applicazione a tutti i soggetti che, pur non avendo la qualifica di dipendenti, si trovino - anche solo temporaneamente - in rapporti lavorativi con un’Amministrazione o con un ente privato e ai soggetti che non hanno ancora un rapporto giuridico con gli enti citati o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione (ad esempio nell’espletamento di una procedura concorsuale o durante le fasi di scelta del contraente) ovvero nel corso del rapporto di lavoro (ex dipendenti)⁽³⁾.

⁽¹⁾ cfr. art. 23 d.lgs. cit. “*Abrogazioni di norme: 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; b) l’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; c) l’articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.*”

⁽²⁾ delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>

⁽³⁾ cfr. art. 3, comma 4, d.lgs. cit. “*La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga nei seguenti casi:*

Relativamente al settore pubblico, i soggetti cui si applicano le tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023 nel caso in cui effettuino segnalazioni interne o esterne, denunce all’Autorità giudiziaria o contabile o divulgazioni pubbliche delle informazioni su violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo sono:

- **i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del d.lgs. n. 165/2001;
- i dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- **i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;**
- **i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;**
- **i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;**
- **gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.**

Le tutele sono state estese, inoltre, anche ad altri soggetti che, a causa dei loro rapporti con l’autore della denuncia o della segnalazione, potrebbero essere esposti al rischio di ritorsioni.

Tali soggetti sono:⁽⁴⁾

- a) il facilitatore⁽⁵⁾, ossia la persona fisica che “*assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata*”;
- b) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

a) *quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;*

b) *durante il periodo di prova;*

c) *successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.”*

⁽⁴⁾ cfr. art. 3, comma 5, d.lgs. cit.

⁽⁵⁾ cfr. art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. cit.

c) i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

L'autore della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della segnalazione può beneficiare delle tutele previste dal decreto a condizione che, al momento della denuncia o della segnalazione, abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni denunciate o segnalate siano vere e che rientrino nell'ambito oggettivo delineato dal decreto legislativo in esame.

Le misure di protezione non sono, invece, garantite *“quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, [...] e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare”* ⁽⁶⁾.

2. Ambito oggettivo – le violazioni segnalabili

Con specifico riferimento all'Agenzia, i soggetti sopra indicati possono segnalare comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione verificatisi o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero verificarsi nel contesto lavorativo dell'Agenzia e che consistono in:

- violazioni di disposizioni normative nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE.

⁽⁶⁾ cfr. art. 16, comma 3 d.lgs. cit.

Possono essere oggetto di segnalazione anche le condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate e le attività illecite non ancora compiute ma che ragionevolmente si ritenga possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.

Sono, invece, escluse dall'ambito di applicazione della norma le informazioni su violazioni commesse all'esterno dell'Amministrazione in cui non siano coinvolti dipendenti o collaboratori dell'Agenzia (es. segnalazioni relative a presunte frodi nelle quali non sia coinvolto personale ADM) nonché le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Si rammenta che resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle altre disposizioni di legge⁽⁷⁾ e, in particolare di quelle previste all'art. 331 del c.p.p. concernenti l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio.

3. Le tutele previste

Un asse portante dell'intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte all'autore della segnalazione, tutele che - come già anticipato- si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante, che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Il suddetto sistema di tutele comprende:

- a) la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- b) la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
- c) le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, ove ricorrano determinate condizioni.

Inoltre, al fine di rafforzare l'efficacia delle tutele previste dal decreto, il legislatore ha previsto misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato dall'ANAC.

⁽⁷⁾ Tra cui le disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Il nuovo decreto vieta poi, in generale, rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti, che non siano sottoscritte in sede protetta.

a) La tutela della riservatezza del segnalante

Confermando le previgenti disposizioni, il legislatore impone all'Amministrazione/ente che riceve e tratta le segnalazioni di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, al fine di evitarne l'esposizione a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

Inoltre, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità del trattamento e minimizzazione dei dati, il decreto in parola sancisce espressamente che le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

Il trattamento di tutti questi elementi deve, quindi, essere improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante ma anche degli altri soggetti la cui identità in base al d.lgs. n. 24/2023 deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione) qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

Analogamente a quanto già previsto dalla precedente normativa, la tutela della riservatezza è assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *“fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”* (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.);
- nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'identità del segnalante è coperta dal segreto sino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso

espresso del segnalante, previa comunicazione scritta allo stesso delle motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.

Il legislatore ha previsto che l'identità del segnalante possa essere altresì rivelata nel caso in cui, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, la rivelazione della sua identità sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Anche in questo caso, tuttavia, è necessario acquisire previamente il consenso espresso del segnalante dopo avergli notificato in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

Dall'obbligo di garantire la riservatezza discende anche che la segnalazione e la documentazione ad essa allegata non siano accessibili né ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 (accesso documentale) né, tantomeno, ai sensi degli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013 (accesso civico generalizzato).⁽⁸⁾

b) la tutela da eventuali ritorsioni

L'art. 17 del d.lgs. n. 24/2023 prevede, a tutela del *whistleblower*, il divieto di ritorsione, definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*⁽⁹⁾.

La nuova disciplina, superando la distinzione tra misure discriminatorie e ritorsioni presente nella L. n. 179/2017, fa riferimento unicamente alle ritorsioni, ampliando, seppure in modo non esaustivo⁽¹⁰⁾, l'elencazione delle fattispecie che possono costituire ritorsioni⁽¹¹⁾ ed estendendo le tutele anche alle ritorsioni semplicemente tentate o minacciate.

⁽⁸⁾ L'eventuale esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 è escluso in forza di quanto previsto all'art. 2-*undecies* del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

⁽⁹⁾ cfr. art. 2, comma 1, lettera m) d.lgs. cit.

⁽¹⁰⁾ Nelle citate Linee Guida di recente adottate, l'ANAC ha precisato che, *“oltre a quelle espressamente indicate nel d.lgs. n. 24/2023, possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.”*

⁽¹¹⁾ cfr. art. 17, comma 4, d.lgs. cit.: *“Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:*

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

e) le note di merito negative o le referenze negative;

f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, cui è affidato il compito di accertare se le stesse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e di adottare gli eventuali provvedimenti sanzionatori.

Le comunicazioni di cui sopra possono essere effettuate da tutti gli enti e dai soggetti indicati all'articolo 3 del decreto legislativo in oggetto.

Il legislatore ha confermato l'inversione dell'onere probatorio, già prevista dalla previgente disciplina, stabilendo che, qualora il *whistleblower* dimostri di avere effettuato una segnalazione o una denuncia e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione, l'onere di provare che la presunta ritorsione non è in alcun modo connessa alla predetta segnalazione/denuncia si sposta sull'autore della presunta ritorsione.

Analoga inversione dell'onere della prova non è, invece, prevista in favore degli altri soggetti tutelati (facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo con stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica, colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente con chi segnala, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo).

Per maggiori informazioni sulle tutele dalle ritorsioni e sulle condizioni cui le stesse sono subordinate, si rimanda alla lettura delle citate Linee Guida, adottate dall'ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023⁽¹²⁾.

c) le limitazioni di responsabilità

Alle tutele riconosciute ai *whistleblower* si devono ascrivere anche le limitazioni di responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 24/2023, infatti, non è punibile il *whistleblower* “che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto⁽¹³⁾, diverso da quello di cui all'articolo 1,

m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;

q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici?.

⁽¹²⁾ <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>

⁽¹³⁾ si tratta, in particolare, del segreto d'ufficio, professionale, dei segreti scientifici e industriali (artt. 326, 622, 623 c.p.), della violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.)

comma 3⁽¹⁴⁾, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16”.

Ove ricorrano le suddette condizioni, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Inoltre, “salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse”.

Come precisato nelle più volte citate Linee Guida ANAC, *“la scriminante può applicarsi, ad esempio, sia se la persona ha rivelato il contenuto di documenti cui ha lecitamente accesso sia nei casi in cui fa copie di tali documenti o li rimuove dai locali dell'organizzazione presso cui lavora; se accede ai messaggi di posta elettronica di un collega di lavoro con il suo consenso; se fotografa i locali dell'organizzazione o accede a luoghi a cui solitamente non ha accesso. Tuttavia, ove l'acquisizione o l'accesso alle informazioni o ai documenti in questione sia stato ottenuto commettendo un reato, come un accesso abusivo o un atto di pirateria informatica, l'esclusione della responsabilità non opera ma resta ferma la responsabilità penale, e ogni altra responsabilità anche civile, amministrativa e disciplinare”.*

Non è, al contrario, esclusa la responsabilità per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

4. I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni

Il legislatore, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto che le segnalazioni possano essere presentate con diverse modalità.

La nuova disciplina, infatti, prevede:

- canali di segnalazione interni agli enti pubblici e privati (incoraggiati, in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione);
- un canale di segnalazione esterno, presso l'ANAC;
- la divulgazione pubblica;
- la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, ove ne ricorrano i presupposti.

La scelta del canale di segnalazione, tuttavia, non è rimessa alla discrezione del whistleblower, in quanto, in via prioritaria⁽¹⁵⁾, si devono utilizzare i canali interni attivati

⁽¹⁴⁾ obblighi di segretezza relativi alle informazioni classificate, al segreto professionale forense e medico, alla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali

⁽¹⁵⁾ cfr. art. 6 d.lgs. n. 24/2023

dall'Agenzia e gestiti dal Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.T.) con le modalità appresso illustrate.

La segnalazione tramite il canale esterno (ANAC) può essere effettuata se:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia delle misure di protezione previste dal legislatore soltanto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Con determinazione direttoriale *prot.* n. 422842/RU del 14 luglio 2023, sono state definite le procedure per la presentazione delle segnalazioni attraverso i canali interni appositamente predisposti dall'Agenzia e gestiti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In conformità a quanto previsto nella suddetta determinazione direttoriale, le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, **accedendo all'apposita applicazione informatica raggiungibile al sito web <https://whistleblowing.adm.gov.it>**. L'utilizzo di un protocollo di crittografia garantisce la protezione dei dati identificativi dell'identità del segnalante, mentre il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione

registrata su questo portale consente al segnalante di “dialogare” in modo anonimo e spersonalizzato e di verificare costantemente lo stato di lavorazione della segnalazione inviata. **L'utilizzo di questo protocollo offre il massimo livello di riservatezza ed è pertanto fortemente raccomandato.**

In alternativa, le segnalazioni possono essere presentate:

- in forma scritta, mediante trasmissione della segnalazione alla casella di posta elettronica adm.responsabile.anticorruzione@adm.gov.it, cui ha accesso esclusivamente il R.P.C.T. e un ristretto numero di collaboratori dallo stesso espressamente autorizzati;
- in forma scritta, attraverso il servizio postale. In tal caso, al fine di garantire le rigorose forme di tutela previste per il segnalante, la segnalazione dovrà essere contenuta preferibilmente in doppia busta, indirizzata al "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli" e contenere, in modo chiaro e leggibile, la dicitura "RISERVATA PERSONALE - WHISTLEBLOWING";
- in forma orale, tramite un apposito sistema di messaggistica vocale di prossima attivazione, ovvero richiedendo un incontro diretto, che sarà accordato nel termine di 10 giorni.

5. La gestione delle segnalazioni

In ottemperanza alle prescrizioni del decreto legislativo in oggetto,⁽¹⁶⁾ le segnalazioni sono gestite dal RPCT che, allo scopo, si avvale di propri collaboratori, individuati con apposito ordine di servizio, debitamente autorizzati al trattamento delle segnalazioni e dei dati personali presenti nelle stesse.

Le modalità di gestione delle segnalazioni sono descritte nella citata determinazione direttoriale.⁽¹⁷⁾

Si rammenta che, qualora la segnalazione interna pervenga erroneamente a un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio, a un superiore gerarchico del segnalante) e vi siano evidenze che il segnalante intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste per il *whistleblower*, la stessa deve essere trasmessa dal ricevente al RPCT entro sette giorni dal suo ricevimento, adottando le cautele necessarie a garantire la riservatezza e dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

⁽¹⁶⁾ cfr. articolo 4, comma 5, del d.lgs. n. 24/2023

⁽¹⁷⁾ determinazione Prot. n. 422842/RU del 14 luglio 2023

La presente circolare è pubblicata sul sito internet dell'Agazia

IL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
Salvatore Roberto Micciché
Firmato digitalmente